



COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
(Provincia del Medio Campidano)
ENTE CAPOFILA DEL PROGETTO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



UNIONE EUROPEA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRONIDO
INTERAZIENDALE "COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE - ASL. N.6
SANLURI" PER 36 MESI (TRE ANNUALITA')**

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto contiene le clausole e le condizioni a cui l'appaltatore dovrà attenersi per l'espletamento del servizio di concessione e gestione di un micronido aziendale dislocato in uno stabile di proprietà del Comune di San Gavino Monreale e all'uopo destinato, sito in Piazza Giovanni XXIII, a San Gavino Monreale.



COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
(Provincia del Medio Campidano)
ENTE CAPOFILA DEL PROGETTO

SOMMARIO

<i>Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - PERSONALE</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 - CONFEZIONAMENTO PASTI</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 - COMPITI DELL'APPALTATORE</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL MICRONIDO AZIENDALE</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 – COMPITI DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO INCARICATO DALL'ENTE CAPOFILA</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 - COMPITI DELL'EDUCATORE PER L'INFANZIA COORDINATORE (B.U.R.A.S. n. 24 del 28.07.2008 p. 20)</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 - COMPITI DEGLI EDUCATORI PER L'INFANZIA</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11 - COMPITI DELL'AUSILIARIO / CUOCO / MANUTENTORE</i>	<i>8</i>
<i>Art. 12 - ORARI E CALENDARIO DI APERTURA DEL SERVIZIO</i>	<i>8</i>
<i>Art. 13 - MODALITÀ DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14 - COSTO RETTA MENSILE</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15 - DURATA DELL'APPALTO</i>	<i>9</i>
<i>Art. 16 - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE, CORRISPETTIVO E SISTEMA DI PAGAMENTO</i>	<i>9</i>
<i>Art. 17 - RISOLUZIONE</i>	<i>9</i>
<i>Art. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI</i>	<i>10</i>
<i>Art. 19 - PENALI</i>	<i>10</i>
<i>Art. 20 - ADEGUAMENTO COSTO DEL SERVIZIO</i>	<i>11</i>
<i>Art. 21 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO</i>	<i>11</i>
<i>Art. 22 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE</i>	<i>11</i>
<i>Art. 23 - FORO COMPETENTE</i>	<i>11</i>



COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
(Provincia del Medio Campidano)
ENTE CAPOFILA DEL PROGETTO

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto la gestione di un micronido aziendale (Comune di San Gavino Monreale – ASL n. 6 Sanluri) situato a San Gavino Monreale (VS) in Piazza Giovanni XXIII°, la struttura è progettata per ospitare 20 bambini di ambo i sessi per turno, di età compresa fra i tre e trentasei mesi.

Il Micronido aziendale, si configura come un servizio educativo per la prima infanzia, rivolto prioritariamente ai figli di dipendenti del Comune di San Gavino Monreale e la ASL n. 6 di Sanluri, regolamentato dalla L.R. n. 23 del 23 dicembre 2005 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione" e successivi decreti attuativi e allegati.

Il Micronido aziendale svolge esclusivamente un servizio educativo sociale per la prima infanzia concorrendo, con la famiglia, alla crescita, allo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa fra tre e trentasei mesi, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa, sostenendo le famiglie nelle cure dei figli e nelle loro scelte educative.

Il Micronido aziendale ha un modello organizzativo strutturato, con orari di apertura flessibili, dove la permanenza del bambino nella struttura è concordata con la famiglia, al fine di conciliare e favorire gli impegni lavorativi dei genitori.

Art. 2 - PERSONALE

L'affidatario dovrà svolgere il servizio con personale qualitativamente e quantitativamente adeguato alle esigenze del servizio tenendo conto dei parametri previsti dalle normative vigenti.

L'affidatario dovrà garantire preferibilmente l'impiego di operatori di entrambi i sessi, in funzione delle esigenze degli ospiti della struttura.

In applicazione alle indicazioni contenute nell'allegato alla D.G.R. n. 62/24 del 14.11.2008 art. 1, l'affidatario per svolgere il servizio dovrà dotarsi del seguente personale:

- un educatore a tempo pieno (38 ore) ogni cinque bambini di età compresa fra i tre e dodici mesi, elevabile a sei nel caso siano presenti, nella maggior parte, bambini al di sopra degli otto mesi;
- un educatore ogni otto bambini di età compresa fra i dodici e ventiquattro mesi;
- un educatore ogni dieci bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.
- tra gli educatori, a tempo pieno (38 ore), uno avrà le funzioni di coordinamento e quindi risponderà anche dell'operato e dell'organizzazione interna;
- l'Educatore coordinatore, oltre il possesso del titolo richiesto, dovrà possedere un'esperienza lavorativa almeno triennale nel medesimo servizio;
- tutti gli educatori inseriti nella struttura inoltre, dovranno possedere il titolo abilitante di Educatore d'infanzia o equipollente;
- 1 Ausiliario/Cuoco/Manutentore, a tempo pieno se riassume in sé tutte e tre le funzioni, a tempo parziale se con funzioni distinte.

Per particolari necessità operative l'aggiudicatario metterà a disposizione personale aggiuntivo o sostitutivo con professionalità, qualifiche ed esperienza adeguata al bisogno (Assistenti alle comunità infantili, ecc.).

L'affidatario dovrà garantire a tale personale condizioni contrattuali, giuridiche e retributive non inferiori a quelle sindacali nonché il versamento dei relativi contributi assistenziali, previdenziali e di qualsiasi specie in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. L'affidatario dovrà ottemperare a tutta la legislazione in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene sul lavoro, esonerando da ogni possibile responsabilità la stazione appaltante.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire la presenza del personale richiesto durante tutto il periodo di apertura del Micronido aziendale.

Tutte le figure presenti nel Micronido aziendale, ciascuna per il proprio ruolo e mansione, concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell'attività educativa.



COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
(Provincia del Medio Campidano)
ENTE CAPOFILA DEL PROGETTO

L'aggiudicatario, e per esso il proprio personale, sarà tenuto a garantire la più assoluta riservatezza verso l'esterno sui bambini, e su tutto quanto concerne l'espletamento del servizio.

Qualora taluno degli operatori, nei casi e con le modalità consentiti dalla sua condizione giuridica si assenti definitivamente o temporaneamente anche per un solo giorno, l'aggiudicatario dovrà darne immediata comunicazione verbale e scritta all'Ufficio del Responsabile di Servizio della stazione appaltante. In tale eventualità la ditta dovrà reintegrare immediatamente il personale assente con altro personale provvisto dei requisiti richiesti e indicati nel presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà rispettare, per tutti gli operatori impiegati nella gestione del servizio, l'applicazione delle normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza).

L'aggiudicatario deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro, come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio e D.P.I. previsti dal suddetto decreto legislativo n. 81/2008.

Tutto il personale dovrà portare durante il servizio il cartellino di identificazione recante il nome del dipendente, la qualifica e quello dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà inoltre provvedere a stipulare idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento delle attività.

Art. 3 - CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

Il Micronido interaziendale, ubicato al piano terra della struttura comunale di Piazza Giovanni XXIII° a San Gavino Monreale, realizzata nel rispetto degli standard indicati dalla normativa in materia, ha una superficie utile di 300 mq. circa, di cui 47 mq. riservata ai lattanti, mq. 140 dedicata ai divezzi, 43 mq. zona comune e 68 mq. destinata a servizi. La struttura, perfettamente arredata e dotata di tutte le attrezzature necessarie per accogliere oltre venti bambini, presenta diversi ambienti distinti fra loro, in particolare una cucina perfettamente attrezzata, dotata di tutti gli elettrodomestici ed accessori di ultima generazione, con standard elevati di sicurezza e attenzione al risparmio energetico. Una dispensa attrezzata con frigo e armadi in acciaio. Una zona lavanderia e una zona spogliatoio per il personale, dotata di armadietti e annessi i servizi igienici.

Gli spazi dedicati ai bambini presentano due zone distinte, una per lattanti, distinta in zona giochi e zona riposo, con una capienza minima di sei posti. La zona divezzi è dotata di tre ambienti principali tra di loro comunicanti, il primo zona giochi, che rappresenta l'ambiente più spazioso, dove si svolgono le varie attività ludiche, sociali /educative e dove i bambini passano il maggior tempo della giornata, oltre una zona riposo e una zona pranzo. Esiste inoltre una palestra per le attività motorie, dotata di semplici attrezzi per gli esercizi più comuni. I servizi igienici, realizzati a norma, sono ampi, luminosi e facilmente controllabili. Gli arredamenti e le attrezzature, sono completate da un percorso ludico/ didattico illustrato, composto da 25 pannelli murali dislocati in tutti gli ambienti, per una superficie complessiva di circa 50 mq. I pannelli rappresentano nei diversi ambienti varie scene inerenti le attività svolte, diventando un prezioso strumento visivo di apprendimento ed educativo. Tutti gli ambienti sono dotati di impianto di climatizzazione a pompa di calore. La fornitura dell'acqua calda è garantita dalla presenza di un pannello solare con una capienza di 300 litri. E' presente inoltre una zona esterna per giochi, adiacente alla struttura esposta a Sud, con una superficie di 100 mq realizzata con pavimento antitrauma dello spessore di 50 mm.

L'aggiudicatario dovrà procedere a richiedere apposita autorizzazione al funzionamento ai sensi del "Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della L.R. 23.12.2005 n. 23 Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione" (B.U.R.A.S. n. 24 del 28.07.2008).



COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
(Provincia del Medio Campidano)
ENTE CAPOFILA DEL PROGETTO

Art. 4 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA

L'aggiudicatario dovrà garantire il servizio di pulizia e cura degli ambienti interni e della parte esterna oltre alla manutenzione ordinaria della struttura.

Il servizio di pulizia del micronido aziendale e di confezionamento dei pasti dovrà essere prestato quotidianamente.

Il servizio di pulizia e sanificazione consiste nella cura generale di tutti gli ambienti dedicati ai bambini, comprese tutte le dotazioni, i giochi e le attrezzature, gli ambienti comuni, la cucina ed i bagni, gli infissi interni ed esterni, che dovranno essere tenuti in costante stato di pulizia ed igiene, lavaggio, stiratura e riordino di tutta la biancheria oggetto del servizio.

Compete all'aggiudicatario, la manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento/condizionamento (compresa la sostituzione, pulizia e igienizzazione stagionale dei filtri), di tutti gli elettrodomestici, avvolgibili, interruttori, cassette di scarico, sostituzione di lampade, vetri, ostruzione di lavelli, perdite idrauliche, riparazione e sostituzione maniglie e altri apparati e dispositivi di funzionamento meccanico e tecnico di uso comune (rubinetterie, prese, ecc.), tinteggiatura di ambiente con una cadenza annuale e semestrale per la cucina, i bagni e degli ambienti comuni.

Le altre manutenzioni straordinarie della struttura restano in carico alla ASL e al Comune titolare dell'immobile.

La fornitura dei prodotti di pulizia e di riparazione manutentiva è a carico dell'aggiudicatario.

Art. 5 - CONFEZIONAMENTO PASTI

Il servizio di confezionamento pasti, consiste nella preparazione dei pasti nel rispetto di quanto previsto dalle tabelle dietologiche stabilite dalla ASL, secondo il regolamento di funzionamento del servizio.

Il servizio può essere svolto direttamente dall'appaltatore, previa acquisizione delle autorizzazioni previste per la preparazione dei pasti, o può esternalizzare il servizio ad una società di catering.

Art. 6 - COMPITI DELL'APPALTATORE

L'aggiudicatario dovrà garantire per ogni bambino ospite:

- il servizio di accoglienza, registrazione della presenza, e annotazioni di eventuali esigenze particolari del bambino segnalate dai genitori o dai medici;
- la predisposizione per ogni minore di una cartella personale nella quale registrare ed inserire tutti i dati, notizie e la documentazione, anche sanitaria, che lo riguarda, questa deve essere periodicamente aggiornata;
- il micro-nido deve essere dotato di un registro delle presenze dei bambini, nel quale vanno annotati i singoli nominativi insieme a quello di un parente di riferimento, con il relativo recapito telefonico. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti dell'asilo;
- la somministrazione pasti – merenda e pranzo;
- la cura igiene e preparazione al riposo;
- la programmazione e lo svolgimento di attività varie ludico, sociali, educative e motorie;
- utilizzare correttamente tutto il materiale ludico-didattico messo a disposizione del servizio, curarne la pulizia, il funzionamento, il riordino e la custodia;
- l'accesso ai servizi sanitari (ad esempio presentando l'iscrizione all'ASL di competenza, garantendo un controllo generale almeno annuale, etc.);
- il cambio delle lenzuola, delle federe e trapunte ecc., quando necessarie, e comunque almeno settimanalmente e adeguato alla stagione;
- la sostituzione di tutto il corredo domestico (lenzuola, tovagliato, stoviglie, etc.) che viene consegnato all'atto della presa in carico della struttura;



COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
(Provincia del Medio Campidano)
ENTE CAPOFILA DEL PROGETTO

- la presenza di prodotti per l'igiene personale a PH fisiologico e in presenza di eventuali intolleranze, su segnalazione dei genitori o personale medico, o allergie, i prodotti dovranno essere specifici al trattamento delle pelli sensibili;
- garantire, per almeno un giorno al mese, la presenza, presso la struttura, di un medico specializzato in pediatria;
- garantire momenti di scambio d' informazioni con i genitori programmando periodicamente consulenze psicologiche, pedagogiche ed educative;
- prevedere colloqui di sostegno genitoriale col fine di aiutare i genitori nell'adempimento delle loro funzioni educative nella crescita dei figli, individuando di volta in volta le risorse più adeguate a valorizzare il ruolo educativo e sociale delle famiglie, rendendola protagonista attiva di iniziative e progetti di cui usufruire.

L'aggiudicatario, tramite il coordinatore, si obbliga a trasmettere all'Ufficio del Responsabile Comunale di Servizio e ai Servizi territoriali invianti:

- elenco mensile nominativo dei bambini presenti ed il relativo movimento degli spostamenti, degli inserimenti e delle dimissioni dei medesimi.

Art. 7 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL MICRONIDO AZIENDALE

L'aggiudicatario provvederà alla gestione amministrativa del micronido aziendale e a mantenere regolari rapporti con il Comune di San Gavino Monreale e la ASL n. 6 di Sanluri. Si farà carico di predisporre e inoltrare le fatture relative al pagamento delle rette mensili, operare l'incasso delle stesse e, in caso di eventuali gravi controversie, interessare la stazione appaltante.

I consumi di energia elettrica, telefono, acqua, gas, riscaldamento, canone TV, tassa sui rifiuti solidi urbani ed eventuale pagamento di SIAE sono a carico dell'aggiudicatario, nonché eventuali allacci e volture.

Ad inizio dell'appalto l'aggiudicatario dovrà verificare con l'Ufficio del Responsabile di Servizio incaricato dalla stazione appaltante, l'inventario dei beni, lo stato della struttura e sottoscrivere apposito verbale di consegna. A conclusione dell'appalto l'aggiudicatario dovrà provvedere alla riconsegna formale dei mobili, degli arredi e di quant'altro risulta in dotazione della struttura, previa verifica dell'inventario e accertamento della perfetta funzionalità, salvo il normale logorio d'uso.

Le iniziative quali volontariato, tirocini, visite guidate di studenti, incontri con istituzioni pubbliche o private od altro, non riconducibili al presente capitolato, dovranno preventivamente essere concordate e approvate dall'Ufficio del Responsabile di Servizio incaricato dal capofila.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa danni per furto, incendio, atti vandalici ed eventi atmosferici, riferita alla struttura concessa ed alle dotazioni in essa contenute, come da verbale di consegna, per un importo massimale di € 500.000,00 (di cui € 380.000,00 per la struttura e gli impianti, ed € 120.000,00 per le dotazioni d'arredo).

Art. 8 – COMPITI DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO INCARICATO DALL'ENTE CAPOFILA

Il Responsabile del Servizio incaricato svolge le seguenti mansioni nei confronti delle quali ha piena responsabilità:

- segretariato organizzativo, amministrativo e informativo: predisposizione degli atti di impegno e rendicontazione delle attività del Micronido interaziendale;
- ruolo di garante, ai fini della trasparenza, nelle procedure di ammissione dei singoli bambini nel Micronido e di raccordo tra gli Enti invianti e il soggetto gestore della struttura stessa;
- supervisione sugli interventi e rapporti tra Enti referenti e Soggetto/Ditta affidataria della Struttura.



COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
(Provincia del Medio Campidano)
ENTE CAPOFILA DEL PROGETTO

Art. 9 - COMPITI DELL'EDUCATORE PER L'INFANZIA COORDINATORE (B.U.R.A.S. n. 24 del 28.07.2008 p. 20)

Competono all'educatore coordinatore del Micronido interaziendale le seguenti mansioni:

- interagire con il Responsabile di Servizio per tutti gli impegni assunti relativamente alla gestione del Micronido;
- predisporre e verificare, in collaborazione con gli educatori, un Progetto Educativo di massima, distinto fra le tre macro aree di età, al fine di garantire il buon andamento del servizio;
- curare i rapporti di collaborazione con le famiglie, i servizi territoriali d'interesse e le altre agenzie educative e scolastiche del territorio;
- seguire l'organizzazione gestionale, la programmazione e la verifica valutativa delle attività da svolgere all'interno e all'esterno della struttura in stretta collaborazione con gli educatori;
- curare la programmazione e collaborare alla definizione di tutte le attività socio-educative di riferimento al Servizio, favorendo il pieno raggiungimento degli obiettivi posti;
- favorire ed avviare rapporti di scambio e confronto con le scuole di ogni ordine e grado, e con le altre agenzie educative del territorio al fine di garantire una corretta informazione in un'ottica di miglioramento del servizio;
- promuovere attività di aggiornamento degli operatori professionali, con lo scopo di garantire un miglioramento continuo della qualità del servizio socio/educativo, in linea con le disposizioni e normative di settore in materia di salute e sicurezza del lavoro. Sarà cura dell'aggiudicatario far partecipare a sue spese il personale operante nel micro nido aziendale alle attività di aggiornamento.

Art. 10 - COMPITI DEGLI EDUCATORI PER L'INFANZIA

Gli Educatori dovranno svolgere tutte le prestazioni necessarie al corretto svolgimento del servizio ed in particolare:

- l'educatore, in qualità di figura principale, deve promuovere e curare la crescita psico-fisica, l'educazione e la crescita sociale dei bambini, attraverso interventi di gruppo e individualizzati. In particolare per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti dal servizio educativo/sociale per la prima infanzia, l'educatore concorre con la famiglia, alla crescita, allo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa fra tre e trentasei mesi, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa, sostenendo le famiglie durante la crescita, le cure dei figli e delle loro scelte educative;
- garantisce il servizio di accoglienza, registrazione della presenza, e rileva eventuali bisogni particolari del bambino/na segnalate dai genitori o dai medici;
- concorre con i colleghi di lavoro alla predisposizione per ogni bambino/na di una cartella personale nella quale registrare ed inserire tutti i dati e notizie utili, raccoglie la documentazione, anche sanitaria, che lo riguarda, curandone l'aggiornamento periodico;
- effettua la programmazione e lo svolgimento di tutte le attività varie, ludico, sociali, educative e motorie;
- utilizza correttamente tutto il materiale ludico-didattico messo a disposizione del servizio, ne cura la pulizia, il funzionamento, il riordino e la custodia;
- partecipa con i colleghi alla somministrazione dei pasti – merenda e pranzo, garantendo una corretta ed equilibrata alimentazione, secondo le indicazioni contenute nelle tabelle dietologiche della ASL;
- cura l'igiene e preparazione al riposo dei bambini, avendo attenzione di utilizzare prodotti per l'igiene personale a PH fisiologico e in presenza di eventuali intolleranze, utilizzando i prodotti indicati dal pediatra;
- effettua il cambio periodico delle lenzuola, delle federe, trapunte, ecc. e quando necessario;
- partecipa agli incontri d'équipe programmati, propone nuove attività ludico educative, in un'ottica di miglioramento continuo del servizio;
- informa i genitori, al momento del ritiro, su tutte le attività svolte durante la giornata, commentando il comportamento e il grado di partecipazione del bambino/na.



COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
(Provincia del Medio Campidano)
ENTE CAPOFILA DEL PROGETTO

Art. 11 - COMPITI DELL'AUSILIARIO / CUOCO / MANUTENTORE

L'Ausiliario/Cuoco/Manutentore, è una figura polivalente in grado di garantire servizi diversi se attribuiti ad un'unica persona, tuttavia i compiti possono essere svolti da più persone anche con incarichi singoli, in particolare le mansioni da svolgere sono le seguenti:

- pulizia ordinaria e straordinaria di tutti gli ambienti presenti nella struttura, compresi gli arredi e i suppellettili, gli infissi interni ed esterni e di quanto non espressamente menzionato nel presente capitolato;
- lavaggio, riparazione, stiratura e sistemazione di tutta la biancheria in uso;
- predisposizione del menu settimanale secondo le indicazioni della tabella dietetica;
- preparazione dei pasti;
- cura e manutenzione del giardino esterno di pertinenza.

Art. 12 - ORARI E CALENDARIO DI APERTURA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà seguire il calendario scolastico e i seguenti orari indicativi, articolati su 30 ore settimanali per turno completo (per quattro settimane medie mensili), fermo restando che potranno essere richieste ore in più o in meno di servizio, da calcolarsi sul costo della singola ora risultante dalla suddivisione della retta mensile a base d'asta:

- a) L'orario giornaliero indicativamente sarà dalle 7.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, e dalle 7.30 alle 13.30 il sabato, per un calendario di apertura annuale del servizio di 11 mesi (da settembre a luglio) con l'opzione della riduzione d'orario nel mese di luglio con funzionamento di centro estivo.
- b) Deve essere inoltre garantito il prolungamento dell'orario fino alle 22.30, tenuto conto delle necessità turni dei dipendenti ASL ospedalieri, con oneri aggiuntivi a totale carico dei richiedenti, nel caso ne facciano richiesta almeno 6 genitori di bambini frequentanti il Micronido, salvo disponibilità da parte della ditta ad un prolungamento dell'orario anche per un numero di genitori richiedenti inferiori.

Art. 13 - MODALITÀ DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI

- a) L'ammissione dei bambini avverrà di norma su indicazioni della ASL n. 6 di Sanluri e del Comune di San Gavino Monreale, previo avviso interno ed effettuazione di specifica graduatoria dei richiedenti da trasmettere all'aggiudicatario possibilmente non oltre la fine del mese di luglio di ciascun anno di affidamento della gestione del servizio. Trascorso tale periodo e/o esaurita la eventuale lista d'attesa i posti disponibili sono assegnati al libero mercato
- b) In caso di ritiro di un bambino, si provvederà alla sostituzione fino all'esaurimento della graduatoria dei richiedenti. Qualora la stessa venga esaurita e all' Aggiudicatario rimanessero posti disponibili, potranno essere accolti altri bambini provenienti da altre Aziende o privati fino al completamento dei posti convenzionati.

Art. 14 - COSTO RETTA MENSILE

Il costo della retta mensile (120 ore medie), al ribasso, posto quale base d'asta, risulta essere pari a € 600,00 (eventuale IVA, se dovuta, esclusa).

Il gestore del servizio non potrà vantare in alcun modo né rivalersi per il pagamento delle rette nei confronti dell'Azienda.



COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
(Provincia del Medio Campidano)
ENTE CAPOFILA DEL PROGETTO

Il gestore dovrà garantire la continuità del servizio e l'accessibilità allo stesso anche in caso di ritardo nei pagamenti anche di 3 mensilità, delle rette da parte delle famiglie dei bambini inseriti.

Art. 15 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto viene fissata in anni **tre** a decorrere dalla data dell'effettivo inizio del Servizio, la quale verrà fatta risultare da un apposito verbale. Il servizio potrà essere eventualmente riaffidato per un ulteriore periodo di **tre** anni, previo accordo tra le parti e disponibilità al rinnovo.

Art. 16 - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE, CORRISPETTIVO E SISTEMA DI PAGAMENTO

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di locazione dell'immobile da riconoscersi alla stazione appaltante (Comune di San Gavino Monreale – ASL n. 6 Sanluri), stabilite in **€ 300,00** mensili onnicomprensive, da pagare in forma annuale in due rate, da incrementare percentualmente in rapporto al fatturato annuo, considerando come base la quota di valore stimato per l'appalto annuo (€ 132.000,00).

Art. 17 - RISOLUZIONE

Nel caso di inosservanza e/o inadempienza dell'aggiudicatario agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, la stazione appaltante inoltrerà (con verifica di ricezione) diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore e/o contestazione di addebiti con termine a controdedurre di almeno giorni 15 (quindici). Trascorso inutilmente detto termine, o qualora le controdeduzioni non siano sufficienti a giustificare i disservizi contestati, la stazione appaltante potrà, a seconda della gravità della suddetta inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità;
- avviare la procedura di risoluzione del contratto.

Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dalla normativa per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto le seguenti fattispecie:

- cessione del contratto;
- fallimento, scioglimento o cessazione dell'impresa;
- inosservanza del divieto di subappalto rispetto alla disciplina contenuta nel presente Capitolato;
- inosservanza della data di inizio contrattuale;
- impiego di personale non qualificato;
- mancata applicazione dei contratti collettivi o al minimo salariale di essi per personale con contratto di collaborazione o libero-professionale;
- mancato versamento degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi dovuti;
- interruzione non motivata di fornitura del servizio, anche per un solo giorno;
- mancato versamento del canone annuale di locazione;
- in caso di accertate violazioni dei diritti dei bambini e delle prestazioni di cui al presente capitolato o di pratiche lesive della libertà e del rispetto dei singoli.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione della stazione appaltante in forma di lettera raccomandata.



COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
(Provincia del Medio Campidano)
ENTE CAPOFILA DEL PROGETTO

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto di risarcimento per i danni subiti.

In questo caso, all'aggiudicatario potrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti, per i quali la stazione appaltante potrà anche rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario, ove l'eventuale deposito cauzionale non fosse sufficiente.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni possibile inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto o di fatto. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di quindici giorni, da trasmettere con lettera raccomandata AR.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 60 giorni con raccomandata AR, qualora venisse modificato il tipo di gestione dei Servizi, venissero meno tutte o parte delle esigenze del presente capitolato e di recedere dallo stesso contratto per motivazione di pubblico interesse.

Art. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di operare, tramite i propri incaricati, opportune verifiche relative alla qualità e funzionalità dei Servizi erogati, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, riservandosi il diritto di effettuare qualsiasi controllo senza preavviso alcuno, anche al fine di accertare il rispetto delle norme previste nel presente capitolato.

Art. 19 - PENALI

Il Servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto con le modalità previste dal presente capitolato, integrata dalla proposta tecnica presentata in sede di gara. L'aggiudicatario non può in nessun caso sospendere il servizio con una sua decisione unilaterale.

Se durante lo svolgimento del Servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, la stazione appaltante si riserva di applicare le seguenti sanzioni:

- a) assenze degli operatori non comunicate nei modi e nelle forme previste dal presente capitolato d'oneri € 100,00 per ogni giorno di assenza per operatore;
- b) in caso di mancata sostituzione del personale ritenuto inadeguato, la stazione appaltante addebiterà all'aggiudicatario una penale di € 300,00 per ogni giorno per operatore;
- c) reiterati ritardi del personale impiegato nello svolgimento del servizio: € 200,00;
- d) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza: € 500,00;
- e) utilizzo di personale privo di titolo specifico € 3.500,00 e proposta di revoca del servizio di appalto al Collegio di Vigilanza;
- h) recesso dal contratto: € 5.000,00.

La stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante pagamento diretto o escussione della polizza fideiussoria, previa contestazione nelle forme di cui all'Art. 17. E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'Art.11.

Verificandosi abusi, carenze o inadempienze di qualsiasi tipo nell'adempimento degli oneri fissati nel presente capitolato, inosservanza di leggi o di regolamenti, la stazione appaltante ha la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno e a spese dell'aggiudicatario, gli interventi necessari per il regolare andamento del Servizio, qualora questo, appositamente diffidato, non ottemperi agli obblighi assunti entro 48 ore, oltre ad applicare le penalità previste dal presente articolo.



COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
(Provincia del Medio Campidano)
ENTE CAPOFILA DEL PROGETTO

Competente alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie è la stazione appaltante, previa richiesta formale.

Art. 20 - ADEGUAMENTO COSTO DEL SERVIZIO

Il costo della retta del Servizio indicato in sede di gara, deve intendersi per tutta la durata del contratto fisso ed invariabile.

Art. 21 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietato all'aggiudicatario cedere o subappaltare il Servizio assunto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento del danno e delle spese causate, salvo maggiori danni accertati dalla stazione appaltante.

Art. 22 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto e specificato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 23 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie in ordine all'applicazione, interpretazione, esecuzione del presente capitolato, non risolubili in via di transazione tra le parti, si procederà al giudizio civile secondo le vigenti norme previste dal codice di procedura, stabilendo la competenza del Foro di Cagliari. Nella vertenza viene escluso il ricorso preventivo all'arbitrato.